REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN VIDEOCONFERENZA

**Approvato con deliberazione n° 9 del 29/04/2022.**

# Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché le registrazioni delle riunioni tradizionali “in presenza”.

Le riunioni tradizionali “in presenza” del Consiglio Comunale continuano ad essere normate dal Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera di C.C. n.9 del 29/04/2022.

# Articolo 2 – Modalità di riunione

Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale possono riunirsi, oltreché in modalità tradizionale detta “in presenza” che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale:

1. con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
2. in forma mista, con alcuni componenti “in presenza” ed altri in collegamento da remoto in videoconferenza. In tale ultima circostanza, tuttavia, la partecipazione del consigliere in collegamento da remoto deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio previa apposita e motivata richiesta del soggetto interessato da inoltrarsi almeno 24 ore prima della seduta.

**Articolo 3 – Videoconferenze della Giunta Municipale**

Le riunioni della Giunta si svolgono in forma riservata, pertanto non si procede a registrazione audio e video. Alle stesse si applicano, solo in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Il Presidente può invitare funzionari e collaboratori a partecipare alle riunioni della Giunta in videoconferenza per relazionare su argomenti specifici.

 **Articolo 4 – Videoconferenze del Consiglio Comunale**

Le riunioni del Consiglio Comunale, fatte salve le eccezioni normate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono pubbliche.

Le riunioni in videoconferenza o in forma mista sono registrate e, in quanto pubbliche, i relativi file audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Detti file possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di *social-media* (quali, a titolo di esempio: *Facebook, YouTube,* ecc.).

Le registrazioni restano disponibili sul sito o sulle piattaforme per un anno al massimo dallo svolgimento della seduta del Consiglio Comunale, decorso il quale restano disponibili su richiesta alle condizioni previste dalle discipline in materia di accesso.

Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta *streaming*, anche via web a mezzo delle piattaforme di *social-media*.

 **Articolo 5 – Dei lavori in videoconferenza**

Il Presidente svolge l’appello in avvio di seduta e accerta, tramite l’audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere richiesto di esibire un documento di identità.

L’appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni sono approvate per appello nominale o per alzata di mano. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa con modalità tradizionale “in presenza”.

Se un componente rifiuta di esprimere il proprio voto viene considerato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

**Articolo 6 – Tutela della privacy**

Il Presidente del Consiglio Comunale, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i *files* audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta *streaming* per assicurare la massima trasparenza e la pubblicità. Il Presidente, inoltre, invita coloro che prendono parte alla discussione ad adottare, nel corso dei loro interventi, le cautele necessarie ad evitare la diffusione di dati particolari e giudiziari.

Le riprese del Consiglio Comunale sono effettuate per ragioni di trasparenza e pubblicità dei lavori consiliari a norma degli articoli 10 e 38 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.l gls. 267/200).

Le riprese sono vietate ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati particolari e/o giudiziari o, comunque, dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. Il Presidente del Consiglio può interrompere o sospendere le riprese pure se effettuate da soggetti terzi (ad esempio emittenti televisive).

 **Articolo 7 – Registrazioni delle riunioni in presenza**

Quando il Consiglio Comunale si riunisce in modalità tradizionale “in presenza”, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l’impianto installato nell’aula dedicata alle sedute dell’Assemblea.

Nell’aula sono esposti avvisi, ben visibili, rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la registrazione dei lavori del collegio.

Il Presidente in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i file audio e video verranno pubblicati. Il Presidente del Consiglio Comunale, inoltre, invita coloro che prendono parte alla discussione ad adottare, nel corso dei loro interventi, le cautele necessarie ad evitare la diffusione di dati particolari e giudiziari.

Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell’audio da parte delle televisioni locali e nazionali, salvo quanto previsto all’articolo 6, ultimo comma.

# Articolo 8 – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d’approvazione sostituendo e abrogando ogni precedente disposizione regolamentare con esso incompatibile.

Le disposizioni cui al presente regolamento sono applicabili anche alle sedute delle commissioni Consigliari, in quanto compatibili.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, in “amministrazione trasparente”, “disposizioni generali”, “atti generali”, sino alla sua abrogazione e sostituzione.